

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024

329/2024/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE
FIUMESANTO, PER L'ANNO 2024**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1305^a riunione del 30 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 568/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2023/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 15 novembre 2023, prot. Autorità 72107, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di

produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:

- a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
 - i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l’altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l’individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
 - in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - a) di quanto strettamente necessario per l’attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l’impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);

- b) nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
- c) delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Fiumesanto di EP Produzione S.p.A. (di seguito: EP Produzione), con la deliberazione 568/2023/R/eel l'Autorità ha:
 - a) approvato, con efficacia limitata all'anno 2024, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), e le proposte sui parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.8, che Terna ha presentato nel novembre 2023;
 - b) prorogato i termini per la presentazione di istanze a Terna in relazione ai parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2024 (cfr. comma 77.59, lettera j);
- dalla comunicazione Terna emerge che EP Produzione si è avvalsa della facoltà:
 - a) di cui al comma 64.30, lettera b), avanzando istanze, per l'anno 2024, in merito ai criteri di valorizzazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili e alle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h);
 - b) di cui al comma 65.3.7, richiedendo di modificare, in relazione all'impianto Fiumesanto e per l'anno 2024, il valore di uno dei parametri tecnici tipici standard, rispetto a quanto proposto da Terna e approvato con la deliberazione 568/2023/R/eel;
- nel corrente anno, l'impianto Fiumesanto è soggetto al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, stabilire di:
 - a) approvare, per l'anno 2024, le istanze avanzate da EP Produzione per il menzionato anno, limitatamente alla valorizzazione:
 - della logistica nazionale del principale combustibile utilizzato, di cui al comma 64.12, lettera b.3), come riportata nella comunicazione Terna;
 - della componente di cui al comma 64.11, lettera f);
 - b) confermare, per l'anno 2024, il valore della componente di cui al comma 64.11, lettera h), definito con il comma 77.59, lettera a), rigettando la corrispondente istanza di EP Produzione, di cui alla comunicazione Terna, in quanto l'istanza è volta a utilizzare la componente per coprire costi di manutenzione che, in base agli elementi forniti, non sono variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;

- c) approvare, con efficacia limitata all'anno 2024, l'istanza *ex* comma 65.3.7 avanzata da EP Produzione, di cui alla comunicazione Terna, precisando che l'approvazione riguarda esclusivamente la parte relativa al valore del parametro tecnico tipico di cui è richiesta la modifica, ferma restando la disciplina del regime di reintegrazione per cui rileva detto parametro;
- prevedere che:
 - a) ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci con le limitazioni temporali indicate ai precedenti alinea;
 - b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima

DELIBERA

1. con riferimento alle istanze per l'anno 2024, di cui alla comunicazione Terna, presentate da EP Produzione S.p.A. ai sensi dei commi 64.30, lettera b), e 65.3.7 della deliberazione 111/06 in relazione alle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, di adottare le disposizioni dettagliate in premessa, applicando le limitazioni temporali di efficacia specificate in premessa ai fini del calcolo del corrispettivo di reintegrazione e del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad EP Produzione S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini